

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3774 del 12/08/2020
Oggetto	Voltura dell'intestazione alla società CASEIFICIO VALSAMOGGIA SNC di Manzini Sigfrido, Cocchi Luisa & C del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB2017-2005 del 19/04/2017 per l'impianto destinato ad attività di Stoccaggio Latte, Produzione e Stagionatura Latticini sito in Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio, originariamente intestato alla società CASEIFICIO VALSAMOGGIA SAS e contestuale Aggiornamento dell'AUA vigente a seguito di Modifiche non Sostanziali
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3897 del 12/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dodici AGOSTO 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Voltura dell'intestazione alla società **CASEIFICIO VALSAMOGGIA SNC di Manzini Sigfrido, Cocchi Luisa & C** del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2005 del 19/04/2017 per l'impianto destinato ad attività di Stoccaggio Latte, Produzione e Stagionatura Latticini sito in Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio, originariamente intestato alla società CASEIFICIO VALSAMOGGIA SAS e contestuale Aggiornamento dell'AUA vigente a seguito di Modifiche non Sostanziali.

### LA RESPONSABILE

#### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta la **voltura** dell'intestazione alla società **CASEIFICIO VALSAMOGGIA SNC di Manzini Sigfrido, Cocchi Luisa & C** (C.F. 02203030370 e P.IVA 02203030370) del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>) adottato ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2005 del 19/04/2017 (rilasciato dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 40634 del 02/08/2017) con scadenza di validità in data 01/08/2032, per l'impianto destinato ad attività di Stoccaggio Latte, Produzione e Stagionatura Latticini e sito in Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio, originariamente intestato alla società CASEIFICIO VALSAMOGGIA SAS (C.F. 04015020375 e P.IVA 00689811206).
2. Dispone la **modifica non sostanziale** del provvedimento di **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>3</sup>)** vigente, inerente la modifica non sostanziale delle matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

così come descritte nell'Allegato A al presente provvedimento, che si deve intendere sostitutivo del precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2005.

3. Conferma la validità di tutti gli altri contenuti e degli effetti del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale in oggetto del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione e, ad esso, dovrà essere allegato e conservato a cura del Titolare dell'impianto.
4. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>4</sup>.
5. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
6. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

## Motivazione

- La società **CASEIFICIO VALSAMOGGIA SNC di Manzini Sigfrido, Cocchi Luisa & C** (C.F. 02203030370 e P.IVA 02203030370) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio, **ha presentato**, nella persona di Davide Mini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 28/04/2020 (Prot. n. 17985) a seguito del cambio di titolarità dell'attività svolta presso l'impianto **domanda di Voltura della relativa vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2017-2005 del 19/04/2017 (rilasciata dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro con provvedimento Prot. n. 40634 del 02/08/2017) con scadenza di validità in data 01/08/2032 originariamente intestato a CASEIFICIO VALSAMOGGIA SAS (C.F. 04015020375 e P.IVA 00689811206) e contestualmente provvedeva a dare **comunicazione di una realizzazione di una modifica** dell'assetto fognario delle reti di raccolta interne e recapitanti in pubblica fognatura a seguito di interventi di miglioramento del sistema per evitare accidentali sversamenti nel reticolo idrografico superficiale.

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 18063 del 28/04/2020 (pratica SUAP n. 381/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 29/04/2020 al PG/2020/62498 e confluito nella **Pratica SINADOC 13206/2020**, ha trasmesso la comunicazione di voltura e modifica del succitato provvedimento A.U.A.
- ARPAE-AACM con propria nota PG/2020/75916 del 26/05/2020, ha provveduto a richiedere agli Enti competenti per la matrice scarichi in pubblica fognatura (Comune di Valsamoggia e Hera Spa), un parere in merito alle modifiche proposte, al fine di poterle configurare come Modifiche non sostanziali dell'AUA vigente, in quanto non suscettibili di produrre effetti negative significativi sull'ambiente.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, vista la documentazione pervenuta e ritenuta la stessa esaustiva, preso atto che il Comune di Valsamoggia ed Hera Spa, in regime di silenzio-assenso, non hanno segnalato motivi ostativi riguardo alle modifiche proposte, che pertanto devono considerarsi NON sostanziali, ha provveduto a redigere la proposta di adozione della voltura del vigente provvedimento adottato di Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-2005 del 19/04/2017 e di aggiornamento dell'Allegato A a seguito delle modifiche proposte, confermando tutti gli altri contenuti e gli effetti del provvedimento di adozione dell'A.U.A. medesimo, del quale il presente atto costituisce modifica ed integrazione, compresa la **scadenza di validità del provvedimento fissata al 01/08/2032**, ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>5</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 52,00, ai sensi dell'art. 8 del tariffario ARPAE.**

Bologna, data di redazione 12/08/2020

LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

*Patrizia Vitali<sup>6</sup>*

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

<sup>5</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

<sup>6</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

## **Autorizzazione Unica Ambientale**

**Impianto CASEIFICIO VALSAMOGGIA SNC di Manzini Sigfrido, Cocchi Luisa & C.  
Comune di Valsamoggia (BO), via di Vagno n. 1 Loc. Monteveglio**

### **ALLEGATO A**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della  
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.**

#### **Classificazione dello Scarico**

Scarico S2 in pubblica fognatura di via di Vagno afferente al depuratore intercomunale di Bazzano classificato dal Comune di Valsamoggia (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.) “scarico di acque reflue industriali” provenienti dalle attività di stoccaggio latte e di produzione e stagionatura di latticini, costituito dall’unione delle acque reflue industriali (P1) ed acque reflue domestiche (P2) derivate dall’attività e dall’abitazione posta al primo piano dello stabile.

#### **Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi in acque superficiali:

- Scarico S1 di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

#### **Prescrizioni**

1. Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Valsamoggia (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 72266 del 19/06/2015, con parere favorevole con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico pervenuto agli atti della Città Metropolitana di Bologna in data 16/07/2015 al P.G. n. 90647. Il parere del Comune di Valsamoggia è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
  - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se

necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);

- c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
- d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
- e) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione Tecnica allegata alla domanda di Voltura e modifica dell'AUA vigente così come presentata al SUAP in data 04/03/2020 al Prot.n. 10541 e in data 28/04/2020 al Prot.n. 17985 (agli atti di ARPAE in data 29/04/2020 al PG/2020/62498).

-----  
Pratica Sinadoc 13206/2020

Documento redatto in data 12/08/2020



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

---

Spett.le      **SUAP**  
Piazza Berozzi 3  
Loc. Crespellano  
40053 VALSAMOGGIA  
[suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it](mailto:suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it)

Spett.le      **CITTA' METROPOLITANA DI  
BOLOGNA**  
**SETTORE AMBIENTE – SERV.  
TUTELA AMBIENTALE**  
Via S. Felice n. 25  
40122 Bologna  
[cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it)

**OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto ditta Caseificio Valsamoggia s.a.s., sito in Comune di Valsamoggia, Via Di Vagno n. 1, loc. Monteveglio (Suap n. 104/2015) - Trasmissione parere di competenza.**

**Vista** la documentazione, pervenuta al prot. n. 4586/2015, la successiva comunicazione di avvio del procedimento trasmessa dalla Città Metropolitana di Bologna e pervenuta al prot. n. 6808/2015;

**Dato atto** che per quanto riguarda:

**a) la matrice urbanistica**

il fabbricato di pertinenza dell'impianto produttivo in oggetto è insediato all'interno del sub-ambito consolidato produttivo sovracomunale di Monteveglio - APS.c;

**b) la matrice scarichi**

è pervenuto il parere Hera del 19/06/2015 prot. n. 29764, favorevole allo scarico in pubblica fognatura condizionato al rispetto delle prescrizioni e indicazioni ivi contenute;

**c) la matrice rumore**

non è stata presentata documentazione relativa al rilascio del nulla osta in materia di impatto acustico; valutato comunque che secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio adottata, l'insediamento produttivo, rientra nella Classe V "Aree prevalentemente industriali";

**Tenuto conto** di quanto sopraccitato, si esprime per quanto di competenza

**parere favorevole**

al rilascio dell'autorizzazione Unica Ambientale, relativa all'impianto denominato ditta Caseificio Valsamoggia s.a.s., sito in Comune di Valsamoggia, Via Di Vagno n. 1, loc. Monteveglio (Suap n. 104/2015), condizionato alle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1. sono ammesse nella pubblica fognatura afferente al depuratore Intercomunale di Bazzano le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali originate dall'attività di lavorazione latte (caseificio);



# Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

2. le acque reflue di natura industriale dovranno subire idoneo trattamento depurativo in grado di consentire il raggiungimento e il rispetto dei valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;
3. le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;
4. il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque reflue di natura industriale dovrà consentire il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
5. le acque reflue di origine meteorica dovranno essere recapitate in corpo idrico di superficie, scolo Cassola, nel rispetto delle prescrizioni del Soggetto competente Città Metropolitana di Bologna;
6. tutti i rifiuti e i reflui liquidi originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
7. adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
8. l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
9. l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
10. la Ditta è obbligata a stipulare con l'ente gestore del servizio di fognatura e depurazione apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
11. il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
12. Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione esaminata. Ogni modificazione apportata o che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.
13. i livelli di rumorosità generati dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza della Classe V "Aree prevalentemente industriali", in ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Distinti saluti.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA QUALITA'  
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE**

*Dott. Andrea Diolaiti*



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**